

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2714

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FODERARO, CONCI ELISABETTA, GERMANI, CACCURI, ERMINI, TROISI,
DE' COCCI, ANGELUCCI NICOLA, BONTADE MARGHERITA**

Annunziata il 14 febbraio 1957

**Norme per il riscatto del servizio prestato alle dipendenze del disciolto
Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U. N. S. E. A.)**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le norme emanate per la sistemazione, alle dipendenze dello Stato, di tremila dipendenti del disciolto Ufficio nazionale statistico economico della agricoltura (U. N. S. E. A.), hanno bisogno di essere completate con un altro provvedimento, che viene così a colmare una lacuna.

Difatti, in seguito al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1955, n. 448 (ultimo degli atti relativi alla sistemazione del personale predetto), si è avuta l'immissione di detto personale in posizioni impiegate che comportano, da una parte, la cessazione delle assicurazioni sociali obbligatorie e, dall'altra, l'applicazione delle disposizioni relative al trattamento di quiescenza del personale di ruolo dello Stato.

La predetta sostituzione di norme previdenziali è avvenuta in un periodo in cui il personale interessato si è trovato in una età media di 47 anni, vale a dire in una età di gran lunga superiore all'età media di prima assunzione alle dipendenze dello Stato e prossima, invece, a quella media nella quale si raggiunge il diritto al minimo della pensione.

La constatazione di questo stato di fatto sarebbe già, di per sé sola, sufficiente a dimostrare la necessità di un provvedimento che risolve una situazione del tutto anomala: si

penso che molti degli impiegati in parola — quasi tutti coniugati con prole — non potranno raggiungere, nemmeno al 65° anno di età, l'anzianità per il minimo trattamento di quiescenza.

Per ovviare a tale inconveniente si presentano due soluzioni: o lasciare che per tale personale continui ad avere effetto il vigente sistema sulle assicurazioni sociali obbligatorie ovvero consentire (e questa appare la via migliore) che detto personale, il quale peraltro è stato per molti anni alle dipendenze di enti pubblici agricoli prima di passare alle dipendenze dell'U. N. S. E. A., possa esercitare il riscatto per almeno il periodo di servizio prestato presso detto Ente, che, istituito il 18 luglio 1945, è stato soppresso il 28 febbraio 1951.

Con questa seconda soluzione non si fa altro, in sostanza, che assimilare, ai soli fini del trattamento di quiescenza, il servizio prestato alle dipendenze dell'U. N. S. E. A. a quello non di ruolo prestato alle dipendenze dello Stato, che a norma dell'articolo 9 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, può essere riscattato, anche per l'intera sua durata, verso pagamento di riscatto pari al 6 per cento dello stipendio o della retribuzione spettante alla data della domanda.

Né varrebbe rilevare, contro la prospettata esigenza, che, per gli impieghi statali, si può concorrere fino a 45 anni di età. Tale rilievo appare senz'altro privo di fondamento sol che si consideri come, in questo caso, trattasi di situazioni dovute a proroghe riservate ad ex combattenti, mutilati ed invalidi di guerra, il cui servizio militare è computabile agli effetti del trattamento di quiescenza.

Se le predette considerazioni, specie d'ordine morale e sociale, appaiono già sufficienti a determinare la esigenza di concedere il riscatto, vale anche la pena di richiamare un valido precedente in materia: e cioè la facoltà di riscatto già concessa al personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, proveniente dalle ex Cattedre ambulanti dell'agricoltura, anche se, ad analoga avocazione di compiti, non ha fatto seguito, per il personale dell'U. N. S. E. A., analoga continuità di rapporto d'impiego, ma ha avuto luogo un licenziamento ed una conseguente assunzione *ex novo*.

È da aggiungere infine che l'onere finanziario determinato dalla abbreviazione del servizio agli effetti della quiescenza (onere che si concreta in una maggiore spesa per le pensioni), è compensato dalla maggiore entrata che deriva dal contributo medio a carico di ogni unità di personale che esercita la facoltà di riscatto.

Difatti, mentre gli anni da riscattare sono in media cinque, il personale in questione viene a pagare, considerando anche l'inflazione dal 1945 a questa parte, molto di più dell'impiegato che ha prestato dal 1945 al 1951 effettivo servizio pensionabile poiché

la ritenuta, in conto entrata tesoro, viene applicata sul trattamento economico derivato dal recente trattamento.

* * *

Con l'articolo unico di cui si chiede l'approvazione degli onorevoli colleghi, si dà facoltà al personale statale, già dipendente dall'U. N. S. E. A., di richiedere il riscatto, in tutto o parzialmente — beninteso ai soli fini del trattamento di quiescenza — del servizio prestato presso il disciolto ente.

Non si è creduto di dover innovare circa il modo di effettuare il riscatto e, pertanto, la proposta di legge si rimette al riguardo alle disposizioni contenute nell'articolo 9 del decreto legislativo luogotenenziale 7 aprile 1948, n. 262, sulla istituzione di ruoli speciali transitori per la sistemazione del personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato, secondo le quali la facoltà si esercita verso pagamento di riscatto pari al 6 per cento dello stipendio e della retribuzione spettante alla data della domanda o sull'ultima retribuzione se la domanda è presentata dopo la cessazione dal servizio.

Si ha, pertanto, la certezza che la Camera approverà la proposta di legge, che, se da una parte viene a colmare la dimostrata lacuna alle norme già dettate per la sistemazione alle dipendenze dello Stato del personale già appartenente al disciolto U. N. S. E. A., dall'altra viene a dare una certa tranquillità ad una categoria di pubblici dipendenti che, pur avendo servito fedelmente il Paese, in momenti spesso tanto difficili, ha avuto, per contro, una travagliata e sconcertante vita impiegatizia.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Al personale già dipendente dal disciolto Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U. N. S. E. A.), attualmente in servizio nelle amministrazioni statali, è data facoltà di riscattare, in tutto od in parte, ai soli fini del trattamento di quiescenza, il servizio prestato presso tale ente.

Il riscatto sarà effettuato secondo le disposizioni previste dall'articolo 9 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262.